

## COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

**PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO  
"RESTITUZIONE IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DELLA  
SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N 1871/2014 RIFORMATA  
CON SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NEI CONFRONTI  
DEI SIGNORI [REDACTED] E [REDACTED]"**

Il giorno 23 del mese di Dicembre dell'anno duemilaventi,

IL REVISORE UNICO

del Conto del Comune di Ponte San Pietro – dott.ssa Antonella D'Aniello

Richiesto il parere di cui sopra

Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di transazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento Comunale di contabilità;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto : RESTITUZIONE IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N 1871/2014 RIFORMATA CON SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA NEI CONFRONTI DEI SIGNORI [REDACTED] E [REDACTED] ricevuta in data 17-12-2020;

Visto che lo schema di accordo prevede:

- la restituzione da parte dell'Ente dell'importo di € 5.863,48 incamerato dall'Ente in esecuzione alla sentenza di primo grado, ma che a seguito della sentenza di secondo grado risulta privo di titolo,
- la rinuncia della controparte agli interessi legali,
- la integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva, dichiarando di non avere null'altro a pretendere, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

Acquisito il parere ( prot n 22869 del 14-10-2020) del procuratore e difensore dell'Ente avv. Lodovico Valsecchi dello Studio Legale Associato Tucci, Daminelli, Valsecchi di Bergamo, che riconosce il titolo sostanziale sotteso alla richiesta di recupero della somma versata da parte dei signori [REDACTED] e [REDACTED].

Premesso che:

- l'Ente non dispone di un servizio di Avvocatura Civica;
- il Revisore ha richiesto, de quo, una relazione da parte dell'Ufficio competente, ovvero Ufficio Segretaria Generale;

Vista la Relazione all'uopo predisposta dall'Ufficio Segretaria Generale in data 17-12-2020 a firma del Segretario Generale Dott Paolo Zappa

#### RILEVATA

- La presenza tra le parti di una potenziale controversia giuridica, in quanto le richieste di rimborso avanzate dai Sigg.ri [redacted] e [redacted] se non accolte dal Comune, non possono che sfociare in un giudizio civile avanti al competente Tribunale ordinario volto ad accertare la fondatezza della restituzione dell'indebito.
- La possibilità mediante la transazione di addivenire alla composizione della lite, avente carattere di incertezza, con reciproche concessioni al fine di evitare i maggiori costi relativi al contenzioso civile, sia per evitare un ingiustificato e irragionevole depauperamento delle pubbliche risorse.
- la convenienza economica dell'operazione per l'Ente, come da Relazione del Segretario di cui sopra che attesta che " 5) *L'accordo transattivo prevede concessioni reciproche che hanno fondamento poiché, se da un lato, il Comune in caso di condanna potrebbe essere tenuto a riconoscere ai Sigg.ri [redacted] oltre alla somma capitale, anche interessi e rivalutazione, dall'altro, i Sigg.ri [redacted] hanno, comunque, convenienza economica a sottoscrivere una transazione perché ottiene il pagamento della somma convenuta in un'unica soluzione entro la fine del corrente esercizio finanziario (entro il 31 dicembre 2020), e non devono affrontare i costi e l'alea del giudizio, nonché attendere i tempi della sua conclusione, con possibile prosecuzione negli ulteriori gradi di giudizio*".

#### IL REVISORE

#### ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze,

#### PARERE FAVORECOLE

alla proposta di delibera in oggetto.

Ponte San Pietro, 23-12-2020

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Dott.sa Antonella D'Aniello

